

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1983

Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'allegato disegno di legge opera una modificazione ritenuta opportuna alle norme relative al conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria disciplinato dalla legge 27 febbraio 1980, n. 38.

La nuova disciplina prevede una limitazione dei casi di conferimento delle supplenze eliminando l'ipotesi di attribuzione delle stesse sui posti liberi nelle more dei concorsi e limitando la durata di quelle attribuibili nei casi di assenza dal servizio delle lavoratrici madri e del personale in servizio militare di leva a soli cinque mesi.

Tale disposizione elimina situazioni nelle quali il protrarsi delle supplenze per periodi di tempo lunghi determina tendenze ed aspettative a richiedere immissioni in ruolo *ope legis* da parte del personale interessato.

In riferimento poi al periodo in cui hanno trovato applicazione le norme di cui alla ci-

tata legge 27 febbraio 1980 e considerato che esiste personale supplente che ha prestato servizio per periodi di tempo relativamente lunghi durante i quali ha avuto la possibilità di acquisire competenze e professionalità utili nei vari settori dell'attività universitaria che sarebbe opportuno venissero adeguatamente utilizzate, nonchè per corrispondere alle pressanti richieste del personale interessato, si prevede l'indizione di concorsi nazionali riservati al personale che abbia non meno di sei mesi di servizio continuativo.

Le nomine di detto personale verranno disposte su posti di ruolo attualmente vacanti nelle varie qualifiche del personale non docente delle università.

Per quanto concerne gli oneri finanziari, gli stessi trovano copertura nella specifica voce facente carico al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente ai casi di assenza dal servizio di dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello appartenente alla VII e VIII qualifica funzionale, collocati in aspettativa per servizio militare di leva e delle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal servizio, è consentito il conferimento di supplenze temporanee per un periodo non superiore a cinque mesi.

Dette supplenze saranno conferite dai rettori e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria secondo criteri e modalità fissate dal consiglio di amministrazione dei singoli atenei.

È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

Art. 2.

Il personale non docente cui sia stata conferita una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei nel periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1982 presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, è ammesso a partecipare a concorsi nazionali riservati per l'immissione nelle qualifiche funzionali iniziali per le quali sia in possesso dei prescritti requisiti e per le quali è stata conferita la supplenza ovvero che siano corrispondenti alla carriera in ordine alla quale è stata conferita la supplenza.

La corrispondenza è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 82 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 3.

I concorsi nazionali riservati saranno banditi per una sola volta e si svolgeranno con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.

Espletate le procedure concorsuali, le nomine saranno conferite nel limite dei posti complessivamente disponibili nei ruoli del personale non docente delle università; i vincitori dei concorsi saranno assegnati nelle sedi ove hanno effettuato le supplenze.

Dei posti delle qualifiche funzionali iniziali risultanti dall'applicazione del precedente comma si terrà conto in sede di adeguamento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 4.

In deroga a quanto disposto dalle vigenti norme, le commissioni dei concorsi riservati di cui al precedente articolo 3 e per posti della qualifica del personale tecnico, paramedico, dei curatori, dei conservatori e dei bibliotecari, verranno nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e saranno composte da un professore universitario ordinario con funzioni di presidente, da un professore associato, o in mancanza da un professore incaricato stabilizzato, e da un funzionario della VIII qualifica dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, dei ruoli dell'Amministrazione centrale e scolastica periferica.

Art. 5.

I concorsi di cui all'articolo 2 saranno banditi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a prescindere dalle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dalle ulteriori riserve contemplate da altre leggi speciali, nonchè dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, in lire 93 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.